ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Processo di fatturazione elettronica e Iva

CRITERI, PRINCIPI E REGOLE TECNICHE DA RISPETTARE PER IL COERENTE RISPETTO DELLE REGOLE IVA E ADEMPIMENTI COLLEGATI

FRANCESCO ZONDINI

Milano, 10 dicembre 2018

Avvertenza: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire "dispensa" dell'incontro di studio. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Fattura Elettronica

- Fattura Elettronica → Art. 21 DPR 633/72 (requisiti A.I.L.)
- Fattura Elettronica obbligatoria alla PA → L. 24.12.2007 n. 244
- Fattura Elettronica obbligatoria B2B – B2C → L. 27.12.2017 n. 205
  - D. Lgs. 5.08.2015 n. 127
    - Provv. n. 89757/2018 (Specifiche Tecniche)
    - Circolare 13/E 2 luglio 2018
  - D.L. fiscale 23.10.2018 n. 119

Conservazione digitale obbligatoria ex art. 39 del D.p.r. 633/72

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

Rapporti tra OCSE, UE e delega fiscale nell'ambito della fatturazione elettronica:

- **Report OCSE Tax Compliance by Design** - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective;

- **COM (2010) 712**: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni - *Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*;

- **COM (2010) 245**: "Agenda digitale europea";

- **Commission decision del 2 Dicembre 2010**: ha istituito lo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing - «*Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*»;

- **Direttiva 2014/55/UE**: relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

COM (2010) 712:

- «L'adozione in massa della fatturazione elettronica nell'UE porterebbe a notevoli vantaggi economici e si stima che il passaggio dalla fatturazione su carta a quella elettronica permetterà di risparmiare circa 240 miliardi di euro in sei anni»;

- «La Commissione desidera che entro il 2020 la fatturazione elettronica diventi il principale modo di fatturazione in Europa»;

- «Priorità:

  - garantire la certezza del diritto e un contesto tecnico chiaro per la fatturazione elettronica in modo da favorirne l'adozione in massa;
  - incoraggiare e promuovere lo sviluppo di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su una norma comune, prestando particolare attenzione alle esigenze delle PMI»;

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

I lavori dell'OCSE - Il Forum on Tax Administration (FTA)

- Creato dal Comitato per gli affari fiscali nel luglio 2002;

Obiettivi:

- creare un forum attraverso il quale gli amministratori fiscali possono identificare, discutere e influenzare le tendenze globali e sviluppare nuove idee per migliorare l'amministrazione fiscale in tutto il mondo;

- aiutare le agenzie delle entrate ad aumentare l'efficienza, l'efficacia e l'equità della amministrazione fiscale, e a ridurre i costi della compliance fiscale;

Tax Compliance by Design e *Right from the start*

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

La Tax Compliance by Design: due approcci di base

- **Secured chain approach**: creare un flusso attendibile di informazioni a partire dai processi interni alle transazioni commerciali. Il ruolo dell'amministrazione fiscale è principalmente quello di fungere da facilitatore e da certificatore, al fine di fare in modo che il flusso di informazioni da parte del contribuente sia attendibile;

- **Centralised data approach**: fare in modo che l'amministrazione fiscale sia in grado di catturare da soggetti diversi il maggior numero possibile di informazioni sulle transazioni commerciali;

- La combinazione dei due processi è la soluzione che consente di raggiungere una soluzione win-win: PMI non sono costrette a fornire informazioni già note e il fisco non le deve verificare;

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

Il contesto normativo nazionale ed europeo

- **Direttiva 2010/45/UE**: recante modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione:
  - Parità di trattamento tra fattura elettronica e cartacea;
  - Possibile ricorrere alla fatturazione elettronica solo previa accettazione da parte del destinatario;
  - L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura;
  - Definizione di fattura elettronica: «*per "fattura elettronica" s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico*»;

- **Direttiva 2014/55/UE**: sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici:
  - Definisce la «fattura elettronica» come «*una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica*»;

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

Tipologie di fattura (Dpr 633/72):

- **Fattura cartacea/analogica**: si intende un documento cartaceo o elettronico, ma privo dei requisiti di Autenticità, Integrità, Leggibilità (AIL). Ad esempio una fattura in formato .PDF o .doc priva dei requisiti AIL. La fattura deve essere emessa in duplice copia dal cedente o dal prestatore di servizi. Una copia è trattenuta e conservata dal cedente o dal prestatore del servizio, l'altra è consegnata o spedita al compratore o committente del servizio;

- **Fattura elettronica**: si tratta di un documento informatico avente i requisiti AIL, emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico per il quale vi sia accettazione da parte del destinatario":

  - ✓ Obbligo generalizzato nei confronti delle PA con utilizzo del formato «xmlPA» e trasmissione tramite SDI
  - ✓ Dal 1° gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C («XML fattura» All. A Provv. 89757 del 30 aprile 2018)
  - ✓ Obbligo di conservazione digitale

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

- La **Legge n. 205/2017** (Legge di bilancio 2018), ha modificato il DLgs. n. 127/2015, disponendo l'estensione graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni effettuate in ambito B2B (business to business) e B2C (business to consumer);

- L'art. 232 della Direttiva 2006/112/CE prevede che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all'accordo con il destinatario;

- **Deroga** riconosciuta con decisione di esecuzione n. 593 del 16/04/2018, applicabile dall'1/07/2018 fino al 31/12/2021;

- Nella decisione UE 593/2018 era presente un elemento di sostanziale difformità rispetto alla normativa interna in relazione ai soggetti non residenti ma «identificati»;

- Il DL n. 119/2018 ha eliminato il riferimento ai soggetti «identificati»;

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

- **Provv. AdE del 30/04/2018 – Nozione**

«Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente […]»;

FORMATO

«[…] La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento […]»;

CONTENUTO

«[…] Il file della fattura in formato XML contiene tutti i dati fiscalmente obbligatori […]» e *«[…] consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori […]»*;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell’operazione

Dalla fattura cartacea a quella elettronica

Modalità di emissione della fattura:

Consegna o spedizione cartacea

Si ha per emessa «*all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte*»

Trasmissione elettronica

Si ha per emessa «*all'atto della sua trasmissione per via elettronica*»

Circolare AdE n. 134/1994

"*Per quanto concerne la data di emissione della fattura deve farsi riferimento a quella indicata nel documento in questione, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o spedizione alla controparte*".

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

- Concetto di "**esigibilità dell'imposta**", che si affianca a quello già conosciuto di "**effettuazione delle operazioni**";

- L'esigibilità dell'imposta è il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il versamento dell'imposta, anche se il pagamento del corrispettivo può essere differito (art. 10, par. 1, lett. b), VI Dir. CEE);

Principio generale di esigibilità immediata
coincidenza tra esigibilità dell'imposta ed effettuazione dell'operazione

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

Termini di emissione della fattura:

- **Regola generale**: la fattura deve essere emessa quando l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 (*c.d.* fattura immediata);

- **Deroghe:** la fattura può essere emessa **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione per:

  - ✓ **Fatture differite** (documentate da DDT o documento equipollente);
  - ✓ Prestazioni di **servizi generici rese a soggetti esteri** (7-ter);
  - ✓ Prestazioni di servizi rese/ricevute da soggetti extra-UE;
  - ✓ **Cessioni intracomunitarie**;

- Per le **cessioni triangolari** la fattura emessa dal secondo cedente può essere emessa entro il mese successivo alla consegna/spedizione.

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

Termini di emissione della fattura elettronica:

- Ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, la fattura si intende emessa nel momento in cui viene trasmessa o messa a disposizione del destinatario;

- A causa dei tempi di elaborazione del documento da parte del SDI, non vi è sincronia tra il momento di trasmissione della fattura da parte dell'emittente e il recapito della stessa al destinatario;

La data di emissione cui fare riferimento ai fini dell'individuazione del termine di esigibilità IVA è la data riportata sulla fattura;

- Se la stessa viene scartata dal SDI, la fattura si considera non emessa;

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

- La data di emissione della fattura è la data riportata nell'apposito campo del file della fattura elettronica;

2.1.2.3 <Data>	xs:date	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: **YYYY-MM-DD**	**<0.1>**	**10**

- La data di ricezione da parte del destinatario:
  - È riportata nella ricevuta di consegna al mittente e viene messa a disposizione del destinatario con le modalità proprie del canale di ricezione prescelto;
  - Coincide con la data di presa visione della fattura nell'area web riservata nei casi di impossibilità di recapito;
  - Coincide con quella di messa a disposizione del file nell'area web riservata nel caso di privati e soggetti esonerati;

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

- Al di fuori delle ipotesi di fatturazione differita, il documento deve essere formato e poi trasmesso al SDI entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione;

Circ. n. 13/E/2018 (§ 1.5):

«[…] in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 […]»

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

Novità DL 30/10/2018 n. 119:

- La fattura di vendita è emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione;

- Se la data di effettuazione dell'operazione è diversa dalla data emissione è necessario indicare in fattura anche la data di effettuazione;

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019

Fattura immediata e differita: momento di emissione e momento di effettuazione dell'operazione

FAQ Agenzia delle Entrate:

- **Emissione fatture di fine 2018**:
  - l'obbligo di fatturazione elettronica è legato all'effettiva emissione della fattura (*i.e.* tale obbligo scatta per tutte le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  - se la fattura è stata emessa nel 2018 in formato cartaceo (ancorché ricevuta nel 2019) non sarà soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica;
  - le eventuali note di variazione - per fatture 2018 - emesse dal 2019 saranno soggette all'obbligo di fatturazione elettronica;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Emissione fattura per conto terzi

Emissione fattura per conto terzi

Art. 21, co. 1 del DPR n. 633/1972

«*Per ciascuna operazione imponibile* ***il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio*** *emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o,* ***ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo*** *[…]*»

- Possibilità per il cedente/prestatore di accordarsi con il cliente o con un soggetto terzo affinché questi provveda ad emettere la fattura per suo conto;

- Resta ferma la responsabilità del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (*cfr*. Circ. 45/E/2005, § 2.2.2);

Emissione fattura per conto terzi

- Nel file della fattura occorrerà indicare i dati del soggetto incaricato, che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati;

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A.B> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	**Dimensione** **Legenda** **A … B = min. A, max B** **A = dimensione fissa**	**Controlli "extra schema"**	**Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato**
1.6 <SoggettoEmittente>	xs:string	Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore	**valori ammessi:** **[CC]: cessionario / committente** **[TZ]: terzo.**	**<0.1>**	**2**		

Emissione fattura per conto terzi

FAQ Agenzia Entrate

D In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, Dpr 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo SdI.

Lo SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore lo SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Il registro delle fatture emesse (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972):

- Obbligatorio per la generalità dei soggetti passivi che emettono fatture;

Principali eccezioni:

- Soggetti in contabilità ordinaria che effettuano registrazioni sul libro giornale (imprenditori) o sul libro cronologico (professionisti);
- Commercianti al minuto e soggetti assimilati;
- Contribuenti minori;

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Termini di registrazione delle fatture emesse:

- Le fatture c.d. «**immediate**» (e le autofatture emesse in unico esemplare) devono essere annotate **entro 15 giorni dalla data di emissione** e con riferimento a tale data;

- Le fatture c.d. «**differite**» (e le autofatture per acquisti da soggetti esteri) devono essere annotate **entro il termine della loro emissione** e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;

- Le fatture emesse dal secondo cedente nell'ambito di una triangolazione (*i.e.* fatture «*super differite*») devono essere annotate **entro il 15 del mese successivo a quello di emissione** e con riferimento al medesimo mese;

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Novità DL 23/10/2018 n. 119 (art. 10):

- Tutte le fatture (*i.e.* **immediate**, differite, per servizi resi vs UE, per servizi ricevuti da o resi a extraUe) devono essere annotate **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;

- Resta salvo il termine di registrazione delle fatture emesse dal secondo cedente nell'ambito di una triangolazione (*i.e.* entro il 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese);

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Il registro degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972):

- Necessità di registrare le fatture di acquisto al fine di rendere possibile la detrazione;

- Le fatture di acquisto e le bollette doganali, devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa **all'anno di ricezione** della fattura e con riferimento al medesimo anno;

Coordinamento con l'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini della detrazione IVA

Il D.L. 23/10/2018 n. 119 ha abrogato la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'art. 25 del DPR 633/72. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Gestione del protocollo – Reverse charge:

- **Fattura elettronica**: documento transitato in SDI non modificabile né integrabile;

- Soluzione Agenzia delle Entrate:

Circ. 13/E/2018 – risposta nr. 3.1 – predisposizione di altro documento da allegare al file fattura e contenente i dati necessari per integrazione e estremi della fattura:

  - Attribuzione protocollo;
  - Reverse charge «interno»;

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Gestione del protocollo – Reverse charge:

- Soluzione ASSOSOFTWARE:

Valida qualsiasi soluzione che, utilizzando le informazioni presenti sulle fatture conservate e quelle riportate sul sistema contabile, permetta la **rintracciabilità biunivoca dei documenti**;

A titolo di esempio:

- Utilizzare come chiave univoca la somma delle informazioni cedente/prestatore, data documento e numero documento;
- utilizzare **l'identificativo SdI** (progressivo univoco assegnato ad ogni file transitato attraverso lo SdI), **il nome del file**, **l'Hash del file xml** (stringa alfanumerica calcolata secondo l'algoritmo SHA-256);
- Riportare il protocollo IVA negli indici metadati dei documenti conservati

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

FAQ Agenzia delle Entrate:

- **Detrazione fatture d'acquisto**:
  - necessaria la ricezione tramite SDI della fattura elettronica;
  - sanzionato per indebita detrazione il cessionario/committente che detrae l'Iva senza avere previamente ricevuto la fattura elettronica;

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

Art. 1, del DPR 100/1998:

- Il soggetto passivo deve versare entro il 16 di ogni mese l'Iva a debito relativa al mese precedente

- L'Iva da versare sarà data dalla differenza tra:
  - ✓ Iva esigibile nel mese precedente; e,
  - ✓ Iva detraibile risultante dalle annotazioni effettuate nel mese precedente.

Novità DL 23/10/2018 n. 119 (art. 14):

- Possibilità per il cessionario/committente di computare l'Iva a credito nella liquidazione relativa al mese in cui l'operazione si considera effettuata (*i.e.* Iva esigibile) a condizione che la fattura d'acquisto:
  - ✓ sia ricevuta e;
  - ✓ registrata entro il termine di liquidazione (16 del mese successivo).

Restano esclusi i documenti di acquisto relativi ad anni precedenti

Obblighi di registrazione e liquidazione delle operazioni

FAQ Agenzia delle Entrate

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta. L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che ***entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione****, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Come evitare gli errori ritenuti frequenti e possibili soluzioni che possono essere adottate

Come evitare gli errori ritenuti frequenti

I controlli effettuati dal Sistema d'interscambio (esempi)

- Verifica che siano compilati i campi obbligatori (art. 21 o 21bis del DPR 633/72);
- Verifica che sia compilato il campo Codice Destinatario;
- Verifica che i valori della P. IVA del cedente/prestatore e della P. IVA o del C.F. del concessionario / committente siano presenti in Anagrafe Tributaria;
- Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA;
- Ove presente verifica la validità della Firma Elettronica (non obbligatoria) nella transazioni B2B;

Come evitare gli errori ritenuti frequenti

- **Prezzo Totale**: verifica matematica con soglia di tolleranza ±1 cent. di euro;
- **Imponibile**: Verifica matematica con soglia di tolleranza ±1 euro;
- **Imposta**: Verifica matematica con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5). Soglia di tolleranza ±1 cent. di euro;
- Nel caso di **non applicabilità dell'IVA**, (campo Aliquota = 0) il sistema verifica che sia presente l'elemento Natura, che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili;
- Verifica (tramite i dati: identificativo cedente, anno e numero fattura) che la fattura non sia duplicata salvo che non sia già stata scartata in precedenza;

Come evitare gli errori ritenuti frequenti

La gestione degli scarti:

- Invio nuovo documento corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto;
- La fattura elettronica, relativa al file scartato dal SDI, deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SDI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la stessa data e lo stesso numero del documento originario;
- È possibile l'indicazione di data e protocollo diverso a condizione che risulti collegamento con la fattura precedentemente scartata oppure venga adottata una specifica numerazione;

Qualora il documento scartato sia già stato registrato:

- Possibilità di emissione di nota di credito «interna», senza trasmissione al SdI, e riemissione del nuovo documento;

Come evitare gli errori ritenuti frequenti

Cosa fare per prepararsi:

- Aggiornare / verificare le anagrafiche dei Clienti, possibilmente con controllo automatico della P.Iva o del Codice Fiscale;
- Acquisire/Comunicare l'indirizzo PEC o il codice destinatario;
- Pre-registrare il canale di ricezione preferito presso l'Agenzia delle Entrate;
- Adeguare la dimensione della propria casella PEC, se si sceglie di utilizzare tale modalità di ricezione;
- Scegliere sempre e comunque l'adesione al servizio di conservazione da parte della Agenzia;
- Identificare e mappare tutti i flussi di fatturazione;
- Prevedere una adeguata attività di formazione all'interno dell'azienda circa il ciclo attuale e quello futuro;

Come evitare gli errori ritenuti frequenti

- Prevedere una apposita procedura di consultazione periodica dell'Area Web, soprattutto nel caso non si abbia preregistrato il canale di ricezione;
- Non aspettare il 1° gennaio, ma avviare fase di test con clienti e fornitori selezionati;
- Dotarsi di un sistema che consenta la contabilizzazione automatica (anche parziale) delle fatture passive in formato XML;
- Non attendere l'ultimo giorno del mese per la fatturazione, ma prevedere cicli periodici anticipati;
- Individuare un Responsabile per la gestione del processo di fatturazione e conservazione, redigendo apposite procedure;
- Far verificare la correttezza del processo ad un terzo;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

FAQ dell'Agenzia delle Entrate

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **Fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, in formato cartaceo o via e-mail?**

R. L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

- **La nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018 come va emessa?**

R. La nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

- **Ricezione di una fattura per merce mai acquistata?**

R. L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni particolari riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **Fattura inviata una partita Iva inesistente o cessata?**

R. Nel caso di partita IVA ovvero codice fiscale del cessionario inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura. Nel caso di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa. L'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

- **Obbligo di invio delle fatture fuori campo Iva?**

R. Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 633/72), non c'è obbligo ad emettere fattura elettronica. E' comunque possibile emetterle tramite lo SdI utilizzando il "codice natura N2".

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **E' obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione e conservazione delle fatture?**

R. No. I contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche.

- **E' obbligatorio dotarsi di distinte serie di numerazione per le fatture elettroniche e analogiche?**

R. No, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può (Ris. n.1 del 10/1/2013) proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **I nuovi obblighi riguardano anche le operazioni prive di controparte (autoconsumo, omaggi o passaggi interni fra contabilità separate)?**

R. Si le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

- **Una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?**

R. Si per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio, non così per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **Con l'introduzione della fatturazione elettronica resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA se il fornitore italiano emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX?**

R. Si.

- **Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?**

R. Si, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 non sono state modificate, quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Ad esempio: cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2019 con DDT o documento analogo, emissione di una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 indicando i riferimenti del DDT o del documento equipollente, fattura concorre alla liquidazione del mese di gennaio.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **Le autofatture vanno inviate al Sistema di interscambio?**

R1. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, no, in quanto è necessario comunicare i dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

R2. Per gli acquisti interni in regime di reverse charge ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72 (codice natura "N6"), il documento emesso (cd. Autofattura) può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **Le fatture emesse dai minimi o dai forfettari/ regimi di vantaggio vanno comunicate (spesometro)?**

R. L'obbligo di comunicazione vale solo per le operazioni transfrontaliere (D.Lgs. n. 127/15) di conseguenza, stante l'abrogazione del cd. Spesometro, a partire dal 1 gennaio 2019 non vi sono obblighi di comunicazione.

- **Le fatture ricevute dai minimi o forfettari/regimi di vantaggio come devono essere conservate?**

R. Tali soggetti non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, salvo che non abbiano comunicato al cedente una Pec o un codice destinatario con cui ricevere fatture elettroniche.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- **Come comportarsi con le fatture emesse ai soggetti non residenti ma identificati in Italia?**

R. I soggetti non residenti anche se identificati in Italia si pongono fuori dall'ambito applicativo della fattura elettronica. Pertanto, i soggetti stabiliti in Italia che effettuano operazioni con soggetti non residenti, anche se identificati in Italia, devono emettere fatture con i mezzi tradizionali e di conseguenza compilare il cd «esterometro», ovvero, emettere fatture elettroniche attraverso lo SdI. In tal caso va compilato il campo 0000000 salvo che il cliente non residente abbia comunicato al cedente una Pec o un codice destinatario con cui ricevere fatture elettroniche.

- **Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?**

R. Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Regole sanzionatorie (primo semestre 2019 e successivamente)

Regole sanzionatorie (primo semestre 2019 e succ.)

Novità DL 119/2018 (art. 10):

- Attenuazione delle sanzioni applicabili nella prima fase di avvio della fatturazione elettronica con previsione di un periodo di moratoria:
  - 30/06/2019 per i contribuenti trimestrali;
  - 30/09/2018 per i contribuenti mensili;

- Il novellato art. 1 co. 6 del DLgs 127/2015 prevede che, per le fatture emesse oltre il termine ordinario di cui all'art. 21:

  - non si applicheranno sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);

  - si applicheranno le sanzioni ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo;

- Al termine del periodo di moratoria, tornerà ad applicarsi il regime sanzionatorio «ordinario» ex art. 6 del DLgs n. 471/1997;

- Possibilità di differire l'emissione della fattura al 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Processo di fatturazione elettronica e Iva

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

FRANCESCO ZONDINI

Milano, 10 dicembre 2018

Avvertenza: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire "dispensa" dell'incontro di studio. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.